

**SEBASTIANO TAFARO**

Università degli Studi di Bari, Italia

*iuribus@gmail.com*

DOI: 10.13166/awsge/210530

**DIRITTI E DOVERI ESSENZIALI  
DELL'UOMO**



WSGE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN JÓZEFÓW PUBLISHING HOUSE

## SUNTO

Riguardo ai *Diritti Umani*, che forse è meglio indicare come *Diritti Fondamentali* va fatto lo sforzo di collocarli nel contesto storico geopolitico nel quale sono stati dichiarati, prendendo atto delle differenti visioni sulle quali poggiano e che in Occidente partono dalla Città (al punto che la stessa condizione degli uomini viene espressa con il termine *cittadinanza*.

Vi è, invero, una profonda differenza tra la concezione nel cosiddetto Occidente e quella cinese o dell'Islam.

Un punto d'incontro si trova più agevolmente focalizzandosi sui *doveri sociali*. La ristrettezza della Città fu avvertita nell'antichità: sia in Grecia sia in Roma si giunse ad ipotizzare una cittadinanza universale, propugnata dagli Stoici e accolta da Marco Aurelio, sulle cui affermazioni Antonino Caracalla basò la concessione della cittadinanza romana a tutti i sudditi dell'Impero. Mentre, l'ancoraggio alla città spinse ad accostare i diritti di cittadinanza ai doveri incombenti su essi e sui governanti (*munera*).

Anche se l'illuminismo e la ricerca dei diritti di natura spingevano ad evidenziare, contro l'assolutismo dei Sovrani, i diritti e, non di rado, ad enfatizzare meno i doveri, la cui menzione era presente nella *Dichiarazione americana Diritti e doveri di Uomo* di Bogotà ma non nella titolazione della **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani** (*The declaration of Uman Rights*); la quale, tuttavia ne faceva chiara menzione all'art. 29. 1.

In realtà diritti e doveri fondamentali sono la faccia di un'unica medaglia che esigerebbe istituti innovativi, come l'istituzione del *Difensore dei diritti fondamentali*.

In ogni caso, poi, soltanto partendo dai doveri si dà attuazione ai diritti: il che è sempre maggiormente evidente dinanzi all'avanzare irrefrenabile delle *Intelligenze Artificiali*.

In conclusione, appare opportuno proporre una nuova proclamazione, vale a dire la *Dichiarazione dei doveri essenziali per la salvezza dell'ambiente ed i diritti dei suoi abitanti*.

## ABSTRACT

Regarding Human Rights, which is perhaps better referred to as Fundamental Rights, an effort must be made to place them in the historical geopolitical context in which they were declared, acknowledging the different perspectives on which they are based, and that in the West stem from the City (to the point that the very condition of men is expressed with the term citizenship). There is, in fact, a profound difference between the conception in so-called Western civilization and that of China or Islam. A point of convergence is more easily found by focusing on social duties.

The narrowness of the City was felt in antiquity: both in Greece and in Rome, a universal citizenship was hypothesized, advocated by the Stoics and embraced by Marcus Aurelius, on whose statements Antoninus Caracalla based the grant of Roman citizenship to all subjects of the Empire. Meanwhile, the anchoring to the city led to linking citizenship rights to the obligations incumbent upon them and the rulers (*munera*).

Even though the Enlightenment and the quest for natural rights encouraged a focus on rights against the absolutism of Sovereigns, and often emphasized rights over duties, the mention of which was present in the American Declaration of Rights and Duties of Man in Bogotá but not in the title of the Universal Declaration of Human Rights; the latter, however, made a clear mention of it in Article 29.1.

In reality, fundamental rights and duties are two sides of the same coin, which would require innovative institutions, such as the establishment of a Defender of Fundamental Rights.

In any case, it is only by starting from duties that rights can be implemented: this is increasingly evident in the face of the unstoppable advances of Artificial Intelligence (AI).

In conclusion, it seems appropriate to propose a new proclamation, namely the Declaration of Essential Duties for the Salvation of the Environment and the Rights of its Inhabitants.

## 1. CITTÀ: CENTRALITÀ

Spesso si guarda ai *diritti umani* come se fossero un *quid a sé stante*, fondato sulla natura o sulla ragione, e non un prodotto storico legato a geopolitiche e a tempi ben precisi. A dir il vero la tendenza a considerare le prerogative umane come entità autonoma ed universale risale all'illuminismo; il quale, pur con i grandissimi benefici che l'hanno caratterizzato, era pur sempre frutto di un pensiero e delle conseguenti visioni di un periodo ben preciso e della collocazione nella parte del globo che, comunemente, viene denominata *Occidente*.

Questo ha fatto dimenticare che le ottiche di approccio alla storia dell'umanità ed agli snodi e caratterizzazioni che ne hanno marcato il cammino nel tempo e nello spazio in realtà possono essere molte e differenti.

Innanzitutto vi è una profonda diversità a seconda che si parta dall'Asia e, piú in generale, dal cosiddetto oriente oppure dal contesto del Mediterraneo, del vicino *Oriente* e di quello che comunemente è indicato *Occidente*.

Per quanto concerne l'Occidente vi è un aspetto sul quale non ci si suole soffermare adeguatamente: la riconduzione di tutto il diritto e dell'intera esperienza giuridica ad una entità storica e territoriale ben precisa ed anche ben limitata: la *Civitas* (Città). Al punto che universalmente la condizione degli uomini è individuata e definita dalla *CITTADINANZA*.

La condizione giuridica dell'uomo non è definita principalmente dalla famiglia, pure centrale in ogni visione sociale e giuridica, o dal gruppo etnico, o dall'aggregazione socio-territoriale espressione del gruppo di origine e di appartenenza (quale la *Tribù* o la *Nazione*), bensì dalla Città, reale o ipoteticamente proiettata ad abbracciare il territorio di un determinato Stato.

La Città, come punto e luogo di aggregazione e di vita degli uomini, nei secoli passati non è stata mai superata e, anzi è stata assunta come riferimento anche nel pur rinnovatore messaggio cristiano: non a caso il grande Padre, quale fu Sant'Agostino d'Ippona, fece della Città il perno di riferimento del messaggio evangelico, nel suo *De Civitate Dei*, **prefigurando come Città persino il Paradiso**.

Tale approccio implica una intrinseca limitazione del diritto, il quale è e resta fondamentalmente l'espressione della strutturazione e dell'esperienza territorialmente circoscritta e non a carattere universale, quale sarebbe richiesto ove si voglia far emergere la priorità dell'uomo in sé.

Di ciò erano consapevoli sia i Greci che i Romani. I quali avvertirono l'inevitabile limitatezza scaturente dal dover necessariamente far riferimento alla *Πόλις* o alla *Civitas*, per delineare la condizione giuridica e le conseguenti prerogative, cioè i diritti appartenenti agli uomini.

Essi si proposero di eludere i limiti derivanti dal nesso tra città e condizione umana, ma non seppero eliminarlo. Tuttavia cercarono strade per risolvere ugualmente la contraddizione tra esigenze prioritarie degli uomini e confinamento nell'ambito della città attraverso un espediente ingegnoso: l'allargamento dei confini della città! Sin ad ipotizzare che 'città' fosse l'intero mondo, o quasi.

## 2. UNIVERSALISMO STOICO. EMERSIONE DEI DOVERI

Nel pensiero greco in questa direzione si mossero soprattutto gli **stoici**. Appartiene loro l'idea che tutti gli esseri umani sono membri di un'unica grande comunità, la *città del mondo* (*Cosmopolis*), regolata dalla legge naturale dettata dalla ragione. Punto cardine e di partenza di siffatta visione fu Diogene di Sinope, filosofo greco del IV secolo a. C. noto al tempo per il suo rigoroso stile di vita mai infiacchito dall'agio o corrotto dalla tentazione; basandosi sull'unità fondamentale dell'umanità, si proclamò **cittadino del mondo**<sup>[1]</sup>. La sua posizione era strettamente legata alla concezione stoica della legge naturale, che governa l'universo e tutti gli esseri razionali. Questa legge, considerata razionale e divina, spinge gli individui a riconoscere la propria affinità con gli altri e a vivere in armonia con la comunità. Il tutto con la consapevolezza che proprio la cittadinanza universale comportava l'impegno attivo nella vita politica e sociale, volto al bene comune e alla costruzione di una società giusta, basata sul rispetto reciproco e sulla ragione. In questa via si inoltrarono i 'Cinici', a partire dal fondatore Zenone di Cizio, il quale sosteneva che tutta l'umanità condivide la stessa natura, e dunque deve sottostare ad una unica legge comune, superando i limiti della visione assata intorno alla 'città'. Limiti, peraltro, di fatto infranti dall'inarrestabile avanzata di Alessandro Magno, il quale stava unendo popolazioni e territori diversi tra loro in una nuova aggregazione. Plutarco<sup>[2]</sup> evidenziò la rivoluzione in atto sottolineando che proprio la visione della condizione universale degli uomini, lungi dall'essere un motto farneticante (come poteva apparire ad un Greco abbarbicato alla sua *pólis*) rispecchiava la felice intuizione del destino comune degli uomini<sup>[3]</sup>:

<sup>[1]</sup> Invero Leggenda vuole che, interrogato sul suo luogo di provenienza, egli rispose: *Io sono un cittadino del mondo*

<sup>[2]</sup> PLUTARCUS, De Alexandri Magni fortuna aut virtute. V. MONDOLFO R., Il pensiero antico, La Nuova Italia, Firenze, 1967, p. 409.

<sup>[3]</sup> Seguo sul punto in gran parte l'argomentazione esposta da CORNETTONE L., La lezione stoica per la cittadinanza del mondo, il cui Pdf è reperibile al sito: [https://www.unive.it/pag/fileadmin/user\\_upload/ateneo/collegio/Cornettone\\_Lorenzo.pdf](https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/collegio/Cornettone_Lorenzo.pdf).

*E il molto ammirato stato di Zenone [...] a quest'unità insomma tende, che noi non siamo governati per città o per nazioni, ognuna distinta per proprie leggi; ma tutti gli uomini consideriamo connazionali e concittadini, e sia una la vita e il mondo, come di un gregge tutto unito, allevato con una legge comune. Questo Zenone scrisse, raffigurandoselo come immagine ideale di buona legislazione filosofica e di stato ..... che noi non viviamo divisi in città e demi, distinti l'un l'altro ognuno da proprie leggi, ma consideriamo tutti gli uomini come appartenenti allo stesso demo e concittadini, e che unica sia la vita e unico il mondo, come se fosse un gregge solo che pascola insieme, allevato secondo una legge comune»; inoltre Alessandro «non seguì il consiglio di Aristotele di comportarsi con i greci come guida (egemonikòs) e con i barbari come padrone (despotikòs)..., ma considerandosi inviato dalla divinità come ordinatore (armostès) comune e conciliatore del mondo intero (diallaktèn tòn ollòn), e usando la forza delle armi con coloro che non riusciva ad associare a sé con la ragione, riunì in un sol corpo le membra disseminate da ogni parte, ... e ordinò (prosétaxe) a tutti di considerare come propria patria la terra abitata..., e di non distinguere il greco e il barbaro dalla clamide e dallo scudo o dalla scimitarra e dal caftan, ma di riconoscere il greco dalla virtù e il barbaro dalla malvagità<sup>[4]</sup>.*

Ne conseguiva che la condizione degli uomini non poteva essere quella ristretta di un 'città' con le sue leggi, bensì quella della *NATURA* e delle sue regole. Per tal via il diritto si faceva carico e si sostanzitava in un complesso di norme dirette ad assicurare a ciascun uomo l'insopprimibile possibilità di *vivere secondo natura*.

La quale, piú propriamente, non si doveva tradurre in capriccio e scelte arbitrarie di ciascun uomo, poiché il *vivere secondo natura* doveva essere inteso come *vivere secondo le disposizioni dateci dalla natura*; vale a dire secondo

---

<sup>[4]</sup> Cfr. DESIDERI P., Saggi su Plutarco e la sua fortuna, raccolti a cura di A. CASANOVA, University Press, Firenze 2012, p. 152; consultabile al sito: [https://www.academia.edu/63122225/Saggi\\_su\\_Plutarco\\_e\\_la\\_sua\\_fortuna](https://www.academia.edu/63122225/Saggi_su_Plutarco_e_la_sua_fortuna).

un ruolo ed una finalità non scelte esclusivamente dall'uomo, ma a lui dettati dalla natura, in modo tassativo ed ineludibile.

Il punto fu chiarito e precisato definitivamente dal Medio-stoicismo ed in particolare da Panezio; il quale, così, rese più umano il compito morale adattandolo a seconda delle diverse attitudini personali, in relazione al luogo ed al contesto storico nel quale si operava<sup>[5]</sup>, sicché *l'utile sarebbe dovuto coincidere con la coerenza morale*, facendo emergere la fondamentale valorizzazione dei *DOVERI*. La dimensione universale, infatti, implicava il riconoscimento della pari rilevanza e dignità di ciascun uomo e inscindibilmente il *dovere* di ciascun uomo stesso di farsi carico dei compiti su di lui incombenti per la realizzazione delle finalità assegnategli dalla 'natura'. Era una conquista spirituale attualissima in base alla quale ogni persona, a prescindere dallo status sociale, dal sesso o dalla religione, è membro del genere umano e in quanto tale è tenuta a considerare i suoi simili per decisioni, personali e politiche, noncuranti delle identità nazionali<sup>[6]</sup>.

Fu questo il cardine del momento umanistico della Stoa e costituì la base per la riflessione anche dei Romani; i quali avendo esteso il proprio *imperium* a spazi sempre più ampi cominciarono ad avvertire la ristrettezza delle pregresse costruzioni incentrate sull'*Urbs*. Ne è eco Cicerone; il quale, profondo conoscitore del pensiero di Panezio, ne chiarisce l'assunto spiegando il vero rapporto che deve intercorrere tra *utile e onesto*: nel libro III del *De officiis* si soffermava a lungo sul pensiero dei predecessori Greci ed in particolare su quello di Panezio, incentrando il suo dire sul fatto che *dubitandum non est quin numquam possit utilitas cum honestate contendere*[7]. Dal dovere di onestà

<sup>[5]</sup> REALE G., *Storia della Filosofia antica*, vol. 3, Vita e Pensiero, Milano, 1996, pp. 444-445.

<sup>[6]</sup> Lo evidenziava già Kant: cfr. NUSSBAUM M., *Kant and Stoic Cosmopolitanism*, *The Journal of Political Philosophy*, 5 (1997), n. 1, p. 6.

<sup>[7]</sup> CICERO, *De officiis* III, 11. Tutto il trattato esplora i doveri morali che ogni individuo dovrebbe rispettare nella vita pubblica e privata. L'opera, divisa in tre libri, offre una guida su come vivere onestamente, comportarsi virtuosamente e adempiere ai propri doveri come cittadini. Nel proemio, rivolto al figlio Marco, l'Arpinate specificava di voler trattare dei doveri che riguardano le comodità della vita, la facoltà di poter disporre di quei beni di cui gli uomini fanno uso. Parlava dei doveri della giustizia e dei doveri verso tutti gli uomini: cfr. anche per l'immensa bibliografia, la voce *De Officiis*, al sito, [https://it.wikipedia.org/wiki/De\\_officiis](https://it.wikipedia.org/wiki/De_officiis).

derivavano i **doveri civici** incombenti su ogni uomo, poiché tutti devono cooperare per il perseguimento delle leggi di natura, nella cui realizzazione risiede la stessa utilità dei singoli, la quale risiede nell'utilità di tutti.

### 3. IMPERO ROMANO: CITTADINANZA UNIVERSALE. MUNERA

Tali basi si espansero sempre più e penetrarono profondamente specialmente grazie all'irrefrenabile espansione di Roma durante l'Impero, che andarono ben oltre i confini dell'*Urbs* e delle stesse sponde mediterranee suscitando riflessioni sull'uomo avente valore in quanto tale e non soltanto come appartenente alla *Civitas*. Del che vi è una evidente eco persino nella riflessione dell'Imperatore Marco Aurelio; il quale senza esitazioni esaltò il valore sociale e la rilevanza giuridica, con i connessi doveri di reciprocità dell'uomo in sé:

*Siamo nel mondo per reciproco aiuto, come piedi, come mani, come palpebre, come i denti di sopra e di sotto in fila; in conseguenza è contro natura ogni azione di reciproco contrasto. Ed è contrasto l'ira e la reciproca avversione*<sup>[8]</sup>.

Questa affermazione riassume il punto di arrivo delle considerazioni sulla cittadinanza sviluppatasi già durante l'ultimo periodo repubblicano. Infatti da tempo la questione della cittadinanza era diventata oggetto di appassionati dibattiti, nei quali si è ipotizzato che forse risale a Giulio Cesare la proposizione di un ordine mondiale, senza distinzione tra Romani e sudditi<sup>[9]</sup>.

Ritornando al pensiero enunciato da Marco Aurelio non mi pare azzardato dire che esso sembra quasi una lontana anticipazione della solenne *Dichiarazione universale dei diritti umani*, delle Nazioni Unite (1948), dove all'art. 1, si proclama che:

<sup>[8]</sup> Τὰ εἰς ἑαυτὸν, II, 1.

<sup>[9]</sup> Cfr. DE MARTINO F., Storia della Costituzione romana, IV Napoli 1962, p. 325.

*Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.*

Il fatto è che Marco Aurelio si fece portavoce di un'esigenza emersa da tempo ed accentuatasi durante il Principato. Nel corso del quale *Vespasiano fu il primo che intraprese in modo ampio e razionale l'inserimento dei provinciali nella cittadinanza, collegandolo alle sue riforme dell'esercito. Dopo di lui ed in particolare sotto gli Antonini il processo si accentuò e l'impero venne assumendo le caratteristiche di uno stato mondiale. Gli stessi imperatori del resto non erano più di origine romana o italica, ma appartenevano ad altre nazioni. ... Ciò portava fatalmente ad attenuare le rigide distinzioni antiche fra la civitas Romana ed i sudditi ed a concepire l'impero come una crescente unità mondiale*<sup>[10]</sup>.

Era questa l'ottica alla base della visione espressa da Marco Aurelio; per la quale era mal conciliabile la differenza di trattamento tra gli uomini in base all'appartenenza o meno alla *Civitas*. Al punto che (come si sa) nel 212 lo iato fu colmato con un significativo rimedio: **la concessione della cittadinanza a TUTTI gli abitanti dell'Impero**, cioè a quasi tutti gli uomini del mondo conosciuto; ultimo passo di un cammino graduale iniziato con l'allargamento della cittadinanza romana ai soci italici<sup>[11]</sup>; al punto che *La celebre costituzione di Caracalla non fu dunque che l'ultimo atto di un processo storico durato per due secoli. ... Essa attestava che ormai lo stato cittadino era finito ... anche se la costituzione antoniniana non realizzò compiutamente dal lato giuridico l'unità dell'impero, essa la favorì grandemente, al punto che, da ultimo, con Diocleziano può dirsi superata la concezione della città-stato*<sup>[12]</sup>.

Si ebbe così il superamento di fatto della costruzione politico-amministrativa assata intorno al concetto di città, ma senza la cancellazione di essa, anzi quasi attraverso un allargamento (addirittura quasi mondiale) di essa.

<sup>[10]</sup> DE MARTINO, loc. cit., 326

<sup>[11]</sup> Per la quasi sterminata bibliografia rinvio a BRETON M., *Storia del diritto romano*, Laterza, Bari 1987, partic. p. 443 s.

<sup>[12]</sup> DE MARTINO, loc. cit., 327 ed ivi nt.87.

Di questo ancora oggi siamo eredi e con esso dobbiamo anche fare i conti: in particolare con i vincoli e la esclusione di parte degli uomini attraverso la distinzione, ancora oggi insuperata, tra appartenenti alla Città (**cittadini**) e gli altri.

Per queste ragioni, a suo tempo, il giurista Ulpiano, il quale, riassumendo (come fu caratteristica e criterio della giurisprudenza severiana)<sup>[13]</sup> il pensiero secolare del *ius* e dei *iuriperiti*, identificò nei **doveri civili** la caratteristica e l'essenza stessa della cittadinanza, caratterizzata proprio dal fatto che chi ne godeva dovesse essere a *servizio della comunità cittadina*, tanto che chiamarsi Campani o Puteolani, con riferimento al luogo di residenza, era inappropriato perché, invece il riferimento identificativo doveva essere quello del *dovere sociale*:

D.50.1.1.1, Ulp. *Secundo decimo ad ed.: Et proprie quidem municipes appellantur muneris participes, recepti in civitatem, ut munera nobiscum facerent: sed nunc abusive municipes dicimus suae cuiusque civitatis cives, ut puta Campanos, Puteolanos*<sup>[14]</sup>.

Era proprio nella **dedizione al servizio sociale** che nell'esperienza romana era stata riconosciuta la caratteristica e la peculiarità dell'essere membro della comunità, sostanziantesi nella Città.

Risiedeva in ciò il senso dei *munera* ricordato da Ulpiano.

Ed invero, riandando sul concetto dei *munera*, si può dire che il termine *munus* significa *dovere* o *ufficio*. Nel contesto romano, i *munera* erano una serie di obblighi e oneri che i cittadini dovevano adempiere, sia individualmente che come membri di una comunità<sup>[15]</sup>. Essi potevano assumere diverse forme, come:

<sup>[13]</sup> Cfr. TAFARO S., *La interpretatio ai verba 'quanti ea res est' nella giurisprudenza romana. L'analisi di Ulpiano*, Bari 1980.

<sup>[14]</sup> (E propriamente invero si chiamano cittadini coloro che partecipano ai doveri comuni, accolti nella città proprio affinché attendano ai servizi a nostro favore, anche se ora abusivamente chiamiamo cittadini i membri di una specifica città, come ad esempio i Campani, i Puteolani).

<sup>[15]</sup> Cfr. DE MARTINO, op. cit., V, p. 471; LEPRI M.F., *Saggi sulla terminologia e sulla nozione del patrimonio in diritto romano*, II: «Munera patrimonii», Firenze 1950, con ivi la copiosa citazione delle fonti.

*Munera patrimonii: oneri finanziari, come il pagamento di tasse o contributi speciali.*

*Munera personalia: servizi personali, come partecipare a lavori pubblici o ricoprire cariche pubbliche.*

*Altre forme di contributo: potevano includere la fornitura di alloggi, trasporti o altre risorse necessarie per il funzionamento della comunità o per scopi statali.*

Essi erano fondamentali per il funzionamento dello stato romano e delle sue città, poiché garantivano che i cittadini contribuissero alla vita pubblica e al mantenimento dell'ordine. Nel corso del tempo, furono suscettibili di significative variazioni. I *munera* si sono evoluti nel tempo, adattandosi alle diverse fasi della storia romana e alle diverse tipologie di città. Si sostanziano negli oneri pubblici gravanti direttamente sugli uomini della *Civitas* o del *Municipium*, come emerge dalla espressa previsione nelle *leges municipales* romane, definendo ed imponendo i 'doveri' che i cittadini dovevano sostenere per contribuire alla vita della loro comunità.

Pertanto può dirsi che indicassero *gli oneri posti a carico di singoli o di collettività ed a favore dello Stato o di civitates per fini di pubblico interesse*<sup>[16]</sup>.

Andando ulteriormente nel dettaglio, possiamo ricapitolare i seguenti gruppi di doveri:

*munera personalia*, consistenti in prestazioni di carattere intellettuale (ad es., gestione di incarichi municipali) o fisico (ad es., manutenzione di opere pubbliche):

*munera patrimonialia*, consistenti in prestazioni a carattere patrimoniale (ad es., prelievi di somme di denaro):

*munera mixta*, consistenti in prestazioni aventi entrambi i precedenti caratteri (ad es., l'accollo delle imposte statali a particolari categorie di cittadini, di solito i più facoltosi di una zona, che potevano poi rivalersi sul resto della collettività).

Solo eccezionalmente si poteva essere esentati dalla prestazione dei *munera personalia*; quali motivi principali si possono menzionare.

il **sexso** femminile;

---

<sup>[16]</sup> V. l'ampia sintesi offerta dall'ENCICLOPEDIA TRECCANI, alla voce *munus*: I *munera civilia*, dovuti al *municipium*, ne furono la specie più importante e vasta: variavano però secondo i luoghi. Soleva farsene una triplex divisio, distinguendosi i *munera personalia*, i *munera patrimonii* e i *munera mixta*. Nella prima categoria rientra ogni attività del cittadino rivolta alla difesa della città, la *legatio* (ambasciate all'imperatore, al senato, ecc.), il *cursum publicum* (servizio postale), la *tironum et equorum productio*, le varie *curae*, cioè incarichi straordinari (es., la cura *annonae*, dispendio per questi ultimi, essendone le spese relative sopportate dalla cassa comunale, *munus patrimonii* è invece quello che può gravare soltanto su coloro che possiedono un patrimonio, come onere reale sul medesimo. Così, p. es., l'*hospitium recipiendi munus*, l'obbligo cioè dei proprietari di ospitare a proprie spese milizie (*annonae militaris*), funzionari pubblici, ecc.; il *m. rei vehicularis*, l'obbligo cioè di provvedere ai trasporti pubblici (*angariae*, *parangariae*, ecc.), il *m. equos curules alendi*, di nutrire cioè i cavalli per i giuochi, la *viarum et pontium sollicitudo*, l'obbligo cioè di mantenere strade e ponti, e soprattutto – per tacere d'altri minori nonché dei bassi servizi, detti *munera sordida* (manipolazione del pane, cottura della calce, ecc.) – l'incarico di riscuotere le imposte dovute dalla città allo stato, con l'obbligo di rispondere patrimonialmente di fronte allo stato delle riscossioni mancate. È ovvio infine che il *munus personale* poteva facilmente trasformarsi in *munus patrimonii*, qualora al cittadino venisse addossato, oltre che il *corporis labor*, anche la spesa relativa: era il caso dei *munera mixta*.

l'**età** (non erano obbligati i soggetti che avevano meno di 25 anni, o più di 70 anni);

la **professione o condizioni** personali (non erano obbligati maestri, medici, veterani dell'esercito, senatori, decurioni);

il **numero di figli** (non erano obbligati coloro che avevano tre figli in Roma, coloro che ne avevano quattro, in Italia; coloro che ne avevano cinque, nelle province).

I *munera* costituirono l'asse portante delle società, come l'esperienza di Roma e gli Statuti municipali dimostrano, e ruotavano intorno all'idea di città, come centro di aggregazione degli uomini e rimasero in vigore durante tutto il Medioevo ed oltre, forgiando una configurazione della condizione umana mai venuta meno in gran parte del pianeta. Sicché, in conclusione, può dirsi che nelle aree del Mediterraneo e del vicino Oriente, **dall'antichità ad oggi la condizione degli uomini è sempre stata riferita prevalentemente alla dimensione della Città ed ai compiti gravanti sui suoi componenti** e che, di conseguenza, **non ha senso vederla soltanto nell'ottica dei diritti spettanti; poiché, al contrario, risiede maggiormente negli obblighi civici che di necessità debbono incombere su ciascun cittadino e, di riflesso, su ciascun uomo**. Essa, come si è notato a proposito di S. Agostino, fu fatta propria e diffusa dal Cristianesimo particolarmente attento alla dignità ed a diritti dell'uomo singolo.

Va contemporaneamente evidenziato che i **doveri** sono finalizzati al perseguimento della 'Giustizia' ed alla salvaguardia della 'Dignità' degli uomini, risiedente nel perseguimento del bene comune<sup>[17]</sup>, cui deve tendere l'azione dei gestori del potere (i governanti), sui quali grava un peso considerevole

<sup>[17]</sup> Illuminante e tassativa era la concezione di Cicerone: Libro I, cap XXX, (trad it) Dei Doveri, Bologna 1991 pp.109-111: La dignità dell'uomo è violata, in quanto essere razionale, quando la persona si fa gestire dall'impulso dei sensi, mentre è promossa e tutelata quando la persona opera per il bene comune.

dei ‘doveri civici’<sup>[18]</sup> come fin dall’esperienza romana era incisivamente posto in luce da Cicerone:

*De Officiis*, liber I. 124: *Ac ne illud quidem alienum est, de magistratum, de privatorum, [de civium], de peregrinorum officii dicere. Est igitur proprium munus magistratus intellegere se gerere personam civitatis debereque eius dignitatem et decus sustinere, servare leges, iura describere, ea fidei suae commissa meminisse. Privatum autem oportet aequo et pari cum civibus iure vivere neque summissum et abiectum neque se efferentem, tum in re publica ea velle, quae tranquilla et honesta sint; talem enim solemus et sentire bonum civem et dicere*<sup>[19]</sup>.

## 4. DICHIARAZIONE AMERICANA DI BOGOTÀ

Il solco tracciato, che, in contemplazione della condizione degli uomini incentrata ed elaborata in relazione alle prerogative ed alla dignità degli individui ma anche ai doveri derivanti dall’appartenenza ad una città, è arrivato sino all’età contemporanea ed ha avuto eco nella prima dichiarazione dell’età contemporanea concernente i *Diritti dell’uomo*. La quale, faceva ancora esplicito riferimento ai contestuali *doveri dell’uomo*.

Si tratta della *Dichiarazione americana Diritti e doveri dell’Uomo*, approvata dalla IX Conferenza internazionale pan-americana tenutasi a Bogotá

<sup>[18]</sup> Lo sottolineava esplicitamente Cicerone nel *De officiis* cit., ponendo un forte accento sull’importanza di anteporre l’interesse dello Stato a quello personale, sia per i cittadini comuni che, soprattutto, per i governanti. Questo implica lealtà alla Repubblica, rispetto delle leggi e impegno attivo nella vita politica.

<sup>[19]</sup> (Ma non è neppure fuor di luogo il dire qualcosa sui doveri dei magistrati, dei privati cittadini e dei forestieri. Compito particolare del magistrato, dunque, è di ben comprendere che egli rappresenta lo Stato, e deve perciò sostenerne la dignità e il decoro; deve far rispettare le leggi e amministrare la giustizia, ricordando sempre che tutto questo è affidato alla sua lealtà. Quanto al privato, conviene che egli viva in perfetta uguaglianza di diritti coi suoi concittadini, né umiliato e avvilito né prepotente e superbo; e oltre a ciò curi che nello Stato regnino ordine e onestà: tale è colui che noi, di solito, stimiamo e chiamiamo buon cittadino).

nell'Aprile del 1948<sup>[20]</sup>. Essa fu concepita come uno strumento di *soft law*, vale a dire con valor non tassativo, bensì meramente declaratorio e, pertanto, non vincolante. Infatti si proponeva di essere la linea guida per lo sviluppo del nuovo sistema interamericano, sorto dalla contestuale istituzione dell'*Organizzazione degli Stati Americani*; la quale si basava sul riconoscimento e rispetto degli uomini e delle loro prerogative e dei loro diritti, senza distinzione di razza, nazionalità, credo o sesso, in conformità alle prerogative fornite loro dalla natura; la quale li aveva dotati di coscienza e imponeva loro, accanto al riconoscimento dei diritti, il contestuale obbligo di fratellanza reciproca.

In relazione con quest'ultimo punto, premesso che i diritti di ciascuno non hanno valore assoluto, ma vanno temperati con i pari diritti degli altri uomini, la parte seconda della dichiarazione è interamente dedicata ai **doveri**:

**Art. 28 – Portata dei diritti dell'uomo.**

*I diritti dell'uomo sono limitati dai diritti degli altri, per la sicurezza di tutti, e dalle giuste esigenze del benessere generale e del progresso della democrazia.*

**CAPITOLO DUE – Doveri.**

**Art. 29 – Doveri verso la società.**

*È dovere dell'individuo comportarsi con gli altri in modo che ognuno possa completamente formare e sviluppare la sua personalità.*

**Art. 30 – Doveri verso i bambini e genitori.**

*È dovere di ogni persona per aiutare, sostenere, educare e proteggere i suoi figli minori, ed è dovere dei figli di onorare sempre i loro genitori e per aiutare, sostenere e proteggerli quando ne hanno bisogno.*

**Art. 31 – Obbligo di ricevere l'istruzione.**

*È dovere di ogni persona acquisire almeno un'istruzione elementare.*

**Art. 32 – Obbligo di voto.**

---

<sup>[20]</sup> La stessa che sancì la creazione dell'Organizzazione degli Stati Americani (OAS).

*È dovere di ogni persona votare nelle elezioni popolari del paese di cui è cittadino, quando è legalmente in grado di farlo.*

**Art. 33 – Obbligo di rispettare la legge.**

*È dovere di ogni persona di obbedire alla legge e altri comandi legittimi delle autorità del suo paese e quelle del paese in cui egli sia.*

**Art. 34 – Obbligo di servire la comunità e la nazione.**

*È dovere di ogni persona sana rendere qualunque servizio civile e militare che il suo paese possa richiedere per la sua difesa e conservazione, e, in caso di disastro pubblico, di rendere tali servizi, come può essere in suo potere.*

*È anche suo dovere ricoprire qualsiasi incarico pubblico al quale può essere eletto dal voto popolare nello Stato di cui è cittadino.*

**Art.35 – Compiti in relazione alla sicurezza sociale e il benessere.**

*È dovere di ogni persona a collaborare con lo Stato e la comunità in termini di sicurezza sociale e benessere, secondo la sua capacità e con le circostanze attuali.*

**Art. 36 – Obbligo di pagare le tasse.**

*È dovere di ogni persona di pagare le tasse previste dalla legge per il sostegno dei servizi pubblici.*

**Art. 37 – Dovere di lavorare.**

*È dovere di ogni persona il lavoro, per quanto riguarda la sua capacità e la possibilità di autorizzazione, al fine di ottenere i mezzi di sussistenza o di beneficiare la sua comunità.*

**Art. 38 – Obbligo di astenersi dalle attività politiche in un paese straniero.**

*È dovere di ogni persona astenersi dal prendere parte ad attività politiche che, secondo la legge, sono riservate esclusivamente ai cittadini dello Stato in cui si è uno straniero.*

## 5. SCOMPARSA DELLA MENZIONE DEI DOVERI

Come è noto sei mesi dopo (il 10 Dicembre) l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la **Dichiarazione Universale dei Diritti Umani**<sup>[21]</sup>. Essa nel titolo (*The declaration of Human Rights*) non aveva più la citazione esplicita dei 'doveri'. I quali, tuttavia, pur senza essere articolatamente dichiarati, erano comunque contemplati<sup>[22]</sup>. Infatti quasi in chiusura si precisava che accanto ai diritti venivano ribaditi **i doveri di ciascuno al servizio della comunità**:

Articolo 29:

1. *Ogni individuo ha doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.*

2. *Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.*

3. *Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.*

---

<sup>[21]</sup> Approvata con il voto favorevole di 48 Stati, su 58 membri, di Afghanistan, Argentina, Australia, Belgio, Birmania (oggi Myanmar), Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Francia, Grecia, Guatemala, Haiti, Islanda, India, Iran, Iraq, Libano, Liberia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nicaragua, Norvegia, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Filippine, Siam (oggi Thailandia), Svezia, Siria, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela. Mentre 8 Paesi si astennero (Bielorussia, Cecoslovacchia, Polonia, Arabia Saudita, Sudafrica, Ucraina, Unione Sovietica, Jugoslavia) e 2 non parteciparono al voto (Honduras, Yemen); nessun voto contrario. Le norme che compongono la Dichiarazione sono ormai considerate, dal punto di vista sostanziale, come principi generali del diritto internazionale e come tali vincolanti per tutti i soggetti di tale ordinamento.

<sup>[22]</sup> Sulla sua impostazione ebbero notevole influenza l'eredità degli sforzi illuministici e della Rivoluzione francese diretti principalmente a dare autonomia, risalto e dignità a ciascun uomo, per liberarli dall'oppressione dei Governi assolutistici, e, di conseguenza proiettati a far emergere e riconoscere i diritti, spesso senza soffermarsi sui doveri.

La dichiarazione ha costituito il punto di arrivo del pensiero occidentale ma non è affatto espressione di valori *universali*, come si volle far credere, *bensì messaggera di una ben precisa visione etica e culturale, d'indiscussa matrice cristiano-illuministica*.

È un testo d'ispirazione *intrinsecamente occidentale*: non a caso alla stesura della Carta lavorò un Comitato di redazione composto prevalentemente da rappresentanti di paesi occidentali, quando molti stati dell'attuale Comunità internazionale, ancora non indipendenti o nemmeno sorti, non hanno potuto influire sulla sua stesura. Perciò la *Carta* sorta dal compromesso politico raggiunto tra poche potenze mondiali (principalmente Stati Uniti, Europa ed Urss) non indica senz'altro valori universalmente condivisi bensì costituisce *una dichiarazione monista che si auto-eleva a legge universale, sebbene sia espressione di una limitata parte dell'Umanità*<sup>[23]</sup>. Ne è conseguito che non tutti si riconoscano in essa<sup>[24]</sup> e si è assistito a vari ulteriori pronunciamenti, a volte, profondamente diversi, sia nello stesso Occidente<sup>[25]</sup> sia, soprattutto, in altre aree del pianeta.

*La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nell'Islam*, proclamata 19 settembre 1981 presso l'UNESCO a Parigi. *La Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli*, del 1981, proclamata dagli Stati africani membri dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA), basata

<sup>[23]</sup> Su tutta la problematica v. ÖSTREICH G., *Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriß*, Duncker & Humblot, Berlin 1978, trad. it. *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, a cura di GOZZI G., Laterza, Roma-Bari 2001.

<sup>[24]</sup> La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, a dire il vero, non è affatto espressione di valori *universali*, bensì messaggera di una ben precisa visione etica e culturale, d'indiscussa matrice cristiano-illuministica. È un testo d'ispirazione *intrinsecamente occidentale*: non a caso alla stesura della Carta lavorò un Comitato di redazione composto prevalentemente da rappresentanti di paesi occidentali, quando molti stati dell'attuale Comunità internazionale, ancora non indipendenti o nemmeno sorti, non hanno potuto influire sulla sua stesura. Perciò la Carta sorta dal compromesso politico raggiunto tra poche potenze mondiali (principalmente Stati Uniti, Europa ed Urss) non indica senz'altro valori universalmente condivisi.

<sup>[25]</sup> Ad esempio, la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma, 4.XI.1950, alla quale hanno aderito tutti gli Stati componenti il Consiglio di Europa. Essa prevede un'apposita Corte cui ciascun Stato e Ogni persona i cui diritti sono stati violati nel quadro della convenzione da uno Stato parte può adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (abbreviata in CEDU o Corte EDU), istituita nel 1959.

sull'affermazione che *la libertà, l'eguaglianza, la giustizia e la dignità sono obiettivi essenziali alla realizzazione delle legittime aspirazioni dei popoli africani.*

La *Carta araba dei diritti dell'uomo*, adottata il 15 settembre 1994 con Risoluzione n. 5437 dal Consiglio della Lega degli Stati Arabi (Lega Araba), ed emendata in occasione del Summit della Lega Araba del 22-23 maggio 2004; Entrata in vigore il 15 marzo 2008, a gennaio 207 annovera l'adesione di 13 Stati.

La *Convenzione americana sui diritti umani* del 1969. *Patto di San José di Costarica*. Adottata a San José di Costarica il 22 novembre 1969. Entrata in vigore il 18 luglio 1978. Al 1° Gennaio 2017 annoverava l'adesione di 25 Stati. È stata emanata dall'OAS (organizzazione degli stati americani) sul presupposto che i *diritti umani* essenziali non dipendono dall'appartenenza di un individuo ad un certo Stato, ma sono fondati sugli attributi della persona umana, e che in ragione di ciò si giustifica la loro protezione a livello internazionale, da conseguire attraverso una convenzione che rafforzi e che sia complementare alla protezione fornita dagli ordinamenti interni degli Stati americani; considerato che i suddetti principi sono stati inseriti nella Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani, nella *Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri dell'uomo*, nonché nella *Dichiarazione universale dei diritti umani*, e che sono stati altresì ribaditi e specificati in altri strumenti internazionali, sia in ambito universale *diritti dell'uomo*: La *Corte interamericana*, la quale è uno dei tribunali regionali per la protezione dei *diritti umani* insieme alla Corte europea e a quella africana.

La *Carta dei Diritti umani dell'Asia*, adottata il 17 maggio 1998 in una conferenza speciale a Kwangju (Corea del Sud) da più di 200 Organizzazioni non governative (ONG), Organizzazioni popolari (OP) e attivisti dei diritti umani. Tale documento non è quindi uno strumento legale, né ha valore normativo; rappresenta, però, una importante dichiarazione di principi da parte della società civile

asiatica, con la quale si riconosce la necessità di un documento cui far riferimento per tutte le questioni inerenti il rispetto dei diritti umani nell'intera regione dell'Asia-Pacifico. Secondo Lee Kuan Yew *i popoli dell'Asia hanno pochi dubbi che una società con valori comunitari, in cui gli interessi della società vengono prima di quelli degli individui, è preferibile all'individualismo americano*. Alla base vi sono motivazioni fondate sugli *Asian values*. In Asia i valori della tradizione confuciana, come la disciplina, l'ordine e la coesione sociale sono considerati prioritari rispetto alla libertà politica. Per questo motivo alle società asiatiche si addicono regimi moderatamente autoritari o forme molto limitate di democrazia. I vantaggi di questi assetti politici consistono sia nella superiore capacità di difendere i valori tradizionali, sia, e qui tocchiamo il secondo punto, nella migliore attitudine a promuovere il successo economico. La forte crescita nell'economia dei paesi dell'estremo Oriente infatti viene spiegata in base alla superiorità della cultura asiatica, confrontando le virtù della tradizione confuciana, artefice del successo – ordine, disciplina, responsabilità familiare, spirito di gruppo – all'individualismo indolente e lassista responsabile del declino occidentale.

Le *dichiarazioni* successive dirette ad andare oltre l'originaria impostazione individualistica dei *diritti dell'uomo*. Esse tendono ad evidenziare gli aspetti 'sociali' dell'uomo; il quale vive in un preciso momento storico ed in una specifica geolocalizzazione. Di modo che ne è conseguito il superamento del mero individualismo, attraverso il riconoscimento ed il risalto dei diritti dei gruppi sociali. I quali sono particolarmente significativi quando si tratta di minoranze, di esclusi o di emarginati.

E va rilevato che il risultato è, logicamente, conseguenza derivante dal riconoscimento del principio di eguaglianza 'sostanziale', visto come motore

trainante dei contenuti delle *dichiarazioni*, in grado di conferire sempre nuove dimensioni ai *diritti dell'uomo*<sup>[26]</sup>.

## 6. CINA

A titolo di esempio, mette conto riflettere sulla plurisecolare esperienza giuridica cinese, nella quale il riferimento non era tanto alla città quanto al gruppo di appartenenza e, dopo la nascita degli imperi, quantomeno dal III secolo a. C. (con l'avvento della dinastia Qin e la 'unificazione' della Cina), al rapporto tra Imperatore e sudditi<sup>[27]</sup>. Storicamente in Cina è da considerare più rilevante il ruolo del soggetto all'interno del clan rispetto alla relazione che lo lega alla Polis. Questo appare ancora più importante se si tenga presente che i *clan* erano soliti darsi regole interne spesso prevalenti su quelle governative. Sicché il nesso tra stato e città è molto sfumato rispetto alla nostra esperienza occidentale e prevalentemente strumentale al controllo della popolazione<sup>[28]</sup>.

Nello specifico, in Cina, i doveri sociali, o più precisamente, le responsabilità dei cittadini, sono definiti da una combinazione di leggi, norme culturali e dal sistema di credito sociale. Questi doveri comprendono il rispetto per la legge, il dovere di pagare le tasse, la partecipazione alla difesa nazionale e il mantenimento della stabilità sociale. Inoltre, c'è un forte accento sulla responsabilità individuale verso la famiglia e la comunità, con aspettative tradizionali sulla condotta morale e il rispetto per gli anziani.

<sup>[26]</sup> V. v. ÖSTREICH, op. cit.

<sup>[27]</sup> ZHANG JINFAN, *Zhongguo Fazhi Shi*, Beijing 1998, pp. 1 ss. e ZHAN MAOHUA, *Zhongguo Fazhi Shi*, Beijing 2010, pp. 1 ss.; per un approfondimento ed un succoso raffronto tra esperienza cinese e tradizione romanistica, cfr. PORCELLI S., *Diritto cinese e tradizione romanistica. Terminologia e sistema*, BIDR 110/2016, pp. 253 ss. e quanto ivi richiamato. Per le informazioni sul punto, sono debitore ai proff. Stefano Porcelli e Fabrizio Panza.

<sup>[28]</sup> Per l'immensa bibliografia appare efficace partire dai 4 voll. *La Cina*, [cur. SCARPARI M.], Einaudi, Torino 2010.

Ecco alcuni aspetti chiave dei doveri sociali in Cina:

**DOVERI LEGALI E CIVILI.**

**Rispetto della legge:**

I cinesi sono tenuti a rispettare tutte le leggi e i regolamenti, inclusi quelli relativi alla sicurezza pubblica, alla proprietà intellettuale e alla protezione dell'ambiente.

**Pagamento delle tasse:**

Il pagamento puntuale delle tasse è considerato un dovere civico fondamentale.

**Servizio militare:**

La leva militare è obbligatoria per i cittadini cinesi di sesso maschile, anche se il servizio effettivo può variare.

**Partecipazione alla vita pubblica:**

Gli uomini sono incoraggiati a partecipare alla vita politica e sociale, anche se il grado di libertà di espressione e di partecipazione politica è limitato.

**Protezione dei beni pubblici:**

Tutti sono tenuti a proteggere la proprietà pubblica e a non danneggiare l'ambiente.

**DOVERI MORALI E CULTURALI.**

**Rispetto per gli anziani:**

La società cinese tradizionale pone un forte accento sul rispetto e la cura degli anziani, spesso visto come un dovere familiare e sociale.

**Armonia sociale:**

La società cinese valorizza l'armonia e la stabilità sociale, spesso preferendo la cooperazione e il compromesso rispetto al conflitto.

**Solidarietà familiare:**

I legami familiari sono molto forti, e i membri della famiglia sono spesso considerati responsabili del benessere degli altri.

**CONDOTTA MORALE.**

Ci sono aspettative tradizionali sulla condotta morale, inclusi comportamenti come l'onestà, la lealtà e la moderazione.

**Sistema di credito sociale:**

Il sistema di credito sociale cinese è un sistema di valutazione del comportamento dei cittadini e delle imprese, basato su una serie di indicatori, tra cui il rispetto delle leggi, il pagamento dei debiti, l'affidabilità finanziaria e il comportamento online.

I punteggi di credito sociale possono influire su vari aspetti della vita dei cittadini, tra cui l'accesso a servizi pubblici, l'ottenimento di prestiti, la possibilità di viaggiare e persino le opportunità di lavoro.

Questo sistema è stato criticato da alcuni per la sua potenziale influenza sulla libertà individuale e per il rischio di discriminazione.

**Censura dei social media:**

In Cina, molti social media occidentali, come Facebook e Twitter, sono bloccati dal *Great Firewall*.

Il governo cinese controlla strettamente l'accesso a informazioni online e promuove l'uso di piattaforme e contenuti cinesi, come WeChat, che offre una vasta gamma di servizi oltre alla semplice comunicazione.

Questa censura e il controllo dei contenuti online sono parte degli sforzi per mantenere la stabilità sociale e promuovere la narrativa ufficiale del governo.

In sintesi, i doveri sociali in Cina sono un insieme complesso di aspettative legali, morali e culturali, che comprendono il rispetto della legge, il contributo alla società, il mantenimento dell'armonia sociale e il rispetto per la famiglia e gli anziani. Il sistema di credito sociale e la censura dei social media sono aspetti importanti di questo quadro, che influenzano la vita dei cittadini in vari modi.

## 7. ISLAM

Nella cultura musulmana la *Umma*, è centrale ed esalta la solidarietà e la coesione tra i musulmani, considerati parte di una singola fratellanza spirituale, indipendentemente dalla loro nazionalità o origine etnica. Questa comunità di credenti è unita dalla fede in Allah e nella sua rivelazione, il Corano, e dall'adesione ai principi dell'Islam. Perciò, la concezione della società è profondamente comunitaria, con un'enfasi sull'unità e la solidarietà della *Umma* (comunità dei credenti). Sebbene i diritti individuali siano riconosciuti e tutelati, l'Islam pone una **maggiore enfasi sui doveri** verso la comunità e sulla realizzazione del benessere collettivo, guidato dalla legge divina (*Sharia*), di modo che il cittadino è quello che appartiene alla comunità dei credenti (*al-Umma*)<sup>[29]</sup>.

Ne consegue che l'Islam pone un forte accento soprattutto sui 'doveri', che gravano su ciascuno. Si tratta di **doveri sociali** progettati per creare una società armoniosa e giusta, dove tutti i membri sono trattati con rispetto e dove il benessere della comunità è considerato una priorità incombente su ciascun membro parallelamente ad ogni pretesa e/o diritto.

Basti guardare ai principali.

### **RISPETTO PER GLI ALTRI.**

Questo include di trattare tutti con rispetto, gentilezza e compassione, indipendentemente dalla loro origine, etnia o religione.

### **CARITÀ (ZAKAT).**

La Zakat, uno dei cinque pilastri dell'Islam, impone ai musulmani di donare una parte delle loro ricchezze ai bisognosi.

---

<sup>[29]</sup> Cfr., anche per i cenni bibliografici, ZINGARELLI A., L'islamismo ed il personalismo, in *Annali del dipartimento Jonico VIII*, Taranto 2014, p. 42. L'articolo dà uno spaccato del tentativo di superamento in senso laico della concezione pubblicistica dell'Islam e della difficoltà di concepire il rapporto singolo-Stato piuttosto che quello comunitario che vede gli uomini membri della Umma, dovunque si trovino a prescindere dai confini cittadini e/o statali. Nello specifico concernente i diritti umani, riconosciuti solo se conformi alla Sharia, v. PACINI A., L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo, in *Fondazione Giovanni Agnelli – Laboratorio di Ricerche e Relazioni Culturali Europee e Internazionali – Dossier Mondo Islamico*, Torino 1998. V. anche il sito: [https://rivista.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/6964\\_5-2021.pdf](https://rivista.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/6964_5-2021.pdf).

**GIUSTIZIA.**

L'Islam enfatizza l'importanza di essere giusti in tutte le situazioni, sia nelle relazioni personali che nelle questioni legali.

**OBEDIENZA ALLE LEGGI.**

I musulmani sono tenuti a rispettare le leggi del paese in cui vivono, a condizione che queste non siano in conflitto con i principi fondamentali dell'Islam.

**PARTECIPAZIONE ALLA VITA COMUNITARIA.**

I musulmani sono incoraggiati a partecipare attivamente alla vita della comunità, contribuendo al suo benessere e alla sua prosperità.

**MANTENERE I LEGAMI FAMILIARI.**

Essenzialmente il rispetto e la cura dei genitori, dei parenti e dei vicini, considerati doveri importanti.

**EVITARE CIÒ CHE È PROIBITO (HARAM):**

come l'omicidio, la menzogna, il furto e l'uso di droghe (considerati dannosi per la società).

Già a prima lettura può rilevarsi come più che sui meri diritti sono i doveri a rappresentare un punto di convergenza tra le differenti visioni (occidentali ed asiatiche), sicché può forse ipotizzarsi che l'universalità dei diritti umani non dipenda dai diritti in sé, bensì dalla presa d'atto che la condizione degli uomini vada vista nella consapevolezza che, così come non si vive da soli, non si può pretendere diritti individuali se non ci si faccia carico del rispetto dei pari diritti degli altri e, di conseguenza, del dovere di essere a servizio della comunità di appartenenza, che può essere un'ipotetica 'Città' o altra forma di aggregazione; la quale poggia sul 'servizio' offerto da ogni componente.

Siffatta proiezione è presente anche nelle costituzioni di alcuni Paesi.

Al riguardo ed a titolo di esempio cito l'art. 2 della Costituzione italiana, il quale espressamente recita:

*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,*

*e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*

Risulta subito evidente (sia per la collocazione all'inizio del testo sia per la tassatività del dettato) il riconoscimento del nesso inscindibile tra i diritti ed i doveri sociali, senza i quali i primi non esisterebbero. Infatti, tali doveri riguardano la partecipazione alla vita pubblica (solidarietà politica), la possibilità di fare in modo che lo Stato possa provvedere ai bisogni essenziali dei cittadini attraverso, ad esempio, il pagamento delle tasse (solidarietà economica), il prendere in carico le persone in difficoltà (solidarietà sociale). Pertanto, definiscono il vivere degli uomini.

D'altra parte uno dei fondatori dell'unità d'Italia, Giuseppe Mazzini, già a suo tempo lucidamente osservò:

*Quand'io dico, che la conoscenza dei loro diritti non basta agli uomini per operare un miglioramento importante e durevole, non chiedo che rinunziate a questi diritti; dico soltanto che non sono se non una conseguenza di doveri adempiti, e che bisogna cominciare da questi per giungere a quelli<sup>[30]</sup>.*

## **8. FACCE DI UN'UNICA MEDAGLIA**

In realtà i diritti umani e i doveri sono strettamente legati. I diritti fondamentali non possono essere esercitati in modo isolato, ma devono essere bilanciati con i doveri verso la comunità. Il rispetto dei doveri è quindi essenziale per la convivenza civile e per la realizzazione dei diritti umani per tutti. Sicché, senza tema di smentita si può concludere che i diritti umani e i doveri sono due facce della stessa medaglia.

---

<sup>[30]</sup> MAZZINI G., I doveri dell'uomo, 1860, edizione scaricabile al seguente link: <https://liberliber.it/autori/autori-m/giuseppe-mazzini/doveri-delluomo/>.

Tempo addietro restò memorabile la frase pronunciata da J. F. Kennedy al momento del suo insediamento alla Casa Bianca:

*Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese*<sup>[31]</sup>

La frase è un inno alla consapevolezza che bisogna partire dai doveri per arrivare ai diritti.

In consonanza a ciò, a me non pare azzardato dire che la crisi dei *diritti umani*, oggi piú che mai sotto gli occhi di tutti, deriva da un'eccessiva impostazione centrata sui 'diritti'. Forse se si ponesse primieramente l'accento sui doveri si potrebbe ottenere anche un migliore rispetto dei diritti.

Tornando all'oggi appare opportuno riflettere su alcuni aspetti di criticità

In primo luogo, come si è detto, non ci si sofferma abbastanza sui doveri dei 'governanti' come elemento funzionale per l'applicazione dei diritti umani. Proprio partendo dall'angolo dei doveri si dovrebbe rimodellare il modo di concepire le cariche pubbliche. Oggi sono viste piú come esercizio di potere e non, come sarebbe necessario, come servizio e dovere di alcuni a beneficio della collettività.

Al riguardo ho un ricordo personale. In Messico ho appreso della persistenza di alcuni gruppi risalenti alle civiltà indigene. In esse e nello specifico nelle comunità Zapoteche una guida, conosciuta agli scavi di Oaxaca, mi disse che le cariche pubbliche erano affidate ai giovani (fino ai 25 anni), i quali avevano l'obbligo di esercitare la carica a turno e sotto il controllo del consiglio degli anziani, perseguendo esclusivamente il bene di tutti. Non ho potuto verificare l'effettivo operare di siffatto modello, tuttavia mi permetto di osservare che mi sembra ottimale per garantire il diritto dei singoli facendo leva sui doveri sociali dei consociati. Del resto, in qualche modo, si accosta al modello della *Respublica populi romani*, nella quale il potere era esercitato

---

<sup>[31]</sup> JOHN FITZGERALD KENNEDY. Scritti e discorsi (1958-1963). Donzelli Editore, Roma 2009, pp. 160.

sotto il controllo dei *patres* (*Senatus*) e per periodi brevi e transitori e (come ho già osservato) era concepito come *munus* o *officium*.

D'altronde, poiché, come ho osservato in altre sedi<sup>[32]</sup>, uno dei diritti piú rilevanti tra i conclamati *diritti umani* è il diritto a poter vivere nella **democrazia**, va tenuto presente che, affinché essa sia 'compiuta' occorre che non venga scissa dal dovere incombente su chi esercita il potere di perseguire il '**bene comune**', senza interesse personale.

Il che presupporrebbe la gratuità e la temporaneità della carica pubblica; in altre parole la **ridefinizione della configurazione degli Stati**; anche di quelli che si professano 'democrazie', ma che, in realtà, sono per lo piú oligarchie.

È una pretesa utopica, me ne rendo conto. Tuttavia mi sembra la base necessaria per affermare i doveri sociali, che sono la base prioritaria ed ineludibile per parlare di *diritti umani*.

In alternativa la loro applicazione va ed andrà incontro ad una crisi di credibilità e di effettività<sup>[33]</sup>.

<sup>[32]</sup> Per il mio pensiero espresso in piú sedi cfr. Per la democrazia, in *Diritto&Storia* n. 18, – Memorie – Anno XVIII 2021; Per La Democrazia, in *La sostenibile leggerezza dell'umano* – Scritti in onore di Domenico Garofalo [cur. P. CAPUTI JAMBRENGHI e A. RICCARDI], Bari 2022, pp. 349-358; Diritto nei mutamenti dell'oggi, in *Annali del Dipartimento Jonico*, anno XII, 2024, ed. Dgse, Taranto 2024, pp. 428-477.

<sup>[33]</sup> Sul punto rinvio alle osservazioni esposte in *Priorità dell'uomo e dell'ambiente. I diritti precivici*, in *Diritti umani e ambiente* – VI Corso Brasiliano interdisciplinare in *Diritti Umani* [cur. Antônio Augusto Cançado Trindade – César Barros Leal], Fortaleza 2017 (ISBN: 978-85-420-1083-1), pp. 141-176; *Diritti essenziali oggi. Riconfigurazione e priorità* – *Essential rights today. Reconfiguration and priorities*, in *Journal of Modern Science* Tom 1/36/2018 – *Kwartalin/Quarterly*, Josefow 2018, pp.67-91.

## 9. DIFENSORE DEI DIRITTI E DEI DOVERI FONDAMENTALI (UMANI) <sup>[34]</sup>

Da dove e come procedere?

Intanto forse sarebbe proficuo introdurre la figura di *Difensore dei diritti umani*, sganciato ed indipendente dai singoli Governi.

Nella Repubblica romana, vero e unico modello di vera democrazia, come sostenuto da J. J. Rousseau contro il modello di *democrazia partecipativa* sostenuto da Montesquieu<sup>[35]</sup>, i singoli ed il popolo vedevano tutelati i propri diritti e le proprie aspettative da due organi fondamentali per la *Respublica*: i censori e, soprattutto, i *Tribuni plebis*. Erano essi a garantire che il dovere dei magistrati e degli organi della città fosse esercitato in modo corretto, cioè che fosse diretto a garantire la giustizia e i diritti dei singoli<sup>[36]</sup>.

In proposito è opportuno riflettere sulla circostanza che per lungo tempo le società contemporanee e, soprattutto, l'Occidente si sono illusi che la *democrazia* fosse assicurata dal fatto di potere votare periodicamente per i propri Organi e dal fatto che questi sono divisi in base alle rispettive competenze.

Montesquieu gettò le basi di questo diffuso convincimento, proponendo come esempio di democrazia quella esistente in Inghilterra, dove, accanto al Capo dello Stato (che lì era il Re) vi era un Parlamento eletto dai cittadini e un corpo di giudici, nominati a vita. Egli affermò che essenziale, perché ci fosse democrazia, era l'applicazione di un principio: quello della *separazione dei poteri*.

Da allora in poi proprio l'esistenza o meno di questo principio viene assunta come prova dell'esistenza o meno della *democrazia*.

<sup>[34]</sup> È usuale l'espressione Diritti Umani. Personalmente ritengo preferibile parlare di Diritti Essenziali, come ho sostenuto particolarmente in *Diritti essenziali oggi. Riconfigurazione e priorità – Essential rights today. Reconfiguration and priorities*, in *Journal of Modern Science* Tom 1/36/2018 – Kwartalin/Quarterly, Josefow 2018, pp.67-91.

<sup>[35]</sup> Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu.

<sup>[36]</sup> Sul punto, rinvio a LOBRANO G., *Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere*, Torino, 1996; cui adde dello stesso autore, *Diritto pubblico romano e costituzionalismi moderni*, Sassari 2ª rist. 1994. V. anche il mio articolo *Democrazia e controllo del potere*, in *Diritto@Storia* (riv. online), N. 10 – Nuova Serie (Luglio 212).

In questa configurazione, come fece notare il contemporaneo Rousseau, il grande assente finiva per essere il *popolo*, il quale attraverso la votazione poteva eleggere i propri *rappresentanti*, cioè il Parlamento, e poi non poteva più fare altro, fino alla successiva votazione<sup>[37]</sup>. Perciò si parlò, come è noto, di *democrazia rappresentativa*.

Oggi, a distanza di oltre due secoli, ci si accorge sempre più che questo tipo di democrazia è inefficace ed in realtà non consente la partecipazione diretta del popolo alla gestione dello Stato, così come in passato era avvenuto nella Repubblica di Roma e, ancora prima, nelle città della Grecia.

È sempre più facile che gruppi ben organizzati o potentati economici, in questo tipo di democrazia, assumano il potere facendo in modo che si continua a parlare di democrazia, mentre, nella effettività della realtà, si affermano soltanto le *Oligarchie*.

Il Parlamento, che era stato concepito come il centro ed il promotore dello Stato, si è ridotto a ruoli marginali e, spesso, ha perso di credibilità. Le cosiddette 'dirette' televisive mostrano sempre più spesso aule parlamentari semivuote, pur quando si decide di questioni di primaria importanza. D'altra parte, quanti oggi credono nei 'politici' e nei 'parlamentari'?

È sempre più evidente l'assorbimento dei poteri da parte dei Governi e che l'equilibrio che doveva essere assicurato dalla *divisione dei poteri* è venuto meno, perché i Governi spesso sono loro stessi a scrivere le leggi e l'approvazione parlamentare è diventata un fatto apparente, piuttosto che sostanziale. Inoltre i giudici a vita tendono a diventare un potere autonomo e forte e, in genere, sono nominati con procedure nelle quali il popolo non ha nessun ruolo o incidenza.

Questo ha determinato una *crisi* dello Stato contemporaneo, al punto che qualche pensatore parla di fine di un'epoca, così come avvenne per gli Imperi e per le Monarchie assolute.

Certo è che occorre una profonda riflessione, sulla quale oggi qualche Autore richiama frequentemente l'attenzione.

---

<sup>[37]</sup> Sul punto v. nt. prec.

L'aspetto di maggiore criticità viene individuato da un lato nella partecipazione del popolo e dall'altro nel bisogno di controllo continuo dell'esercizio del potere, da ricollocare nell'ambito dei *munera*, per assicurare il rispetto dei doveri che precedono e sottendono i diritti degli uomini.

Partendo da quella lontana ma ancor oggi significativa esperienza mi sembra che sarebbe assai proficuo introdurre una figura riconosciuta da tutti gli Stati che abbia il potere di vietare atti o comportamenti lesivi dei diritti di singoli uomini o di altre entità giuridiche oppure di imporre (ai singoli o agli organi pubblici ed alle società economiche o alle associazioni anche private) adempimenti corrispondenti a precisi doveri sociali ed al perseguimento del bene comune.

Naturalmente occorre anche evitare che l'esercizio di siffatte prerogative si traduca in blocco delle attività. All'uopo andrebbe specificato che l'atto **dell'Avvocato dei diritti umani** non operi in maniera definitiva ed assoluta e che, invece, possa essere superato dalla dimostrazione, incombente sul destinatario di esso, data in un lasso di tempo ristretto (15 giorni?) che l'atto o la decisione dell'entità pubblica o privata non sia lesiva di nessun diritto fondamentale w/o sia indirizzata al perseguimento dell'interesse collettivo: più o meno come in sede di UE avviene con il riconoscimento del *principio di precauzione*<sup>[38]</sup>.

## 10. AZIONE POPOLARE PER IL RISPETTO DEI DIRITTI E DEI VALORI

Altro rimedio potrebbe ravvisarsi nell'introduzione di un'**azione popolare** a difesa dei *diritti dell'uomo* e dell'ambiente, nonché per una migliore articolazione della democrazia (con relativi diritti politici), per la quale riconoscere la legittimazione anche ai *Defensores* e alle *Associazioni di volontariato umanitario*. Essa dovrebbe essere sia privata che *pubblica* e dovrebbe potere tendere altresì ad ottenere provvedimenti e **misure preventive e cautelative**,

<sup>[38]</sup> Introdotta nell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) del 26.10.2012.

in consonanza ed attuazione del *principio di precauzione*, a somiglianza di quanto avveniva in Roma attraverso gli interdetti proibitori e/o restitutori.

Tutto ciò oggi mi sembra ancor più urgente riguardo alle questioni ambientali, fondamentali addirittura per il futuro dell'umanità, che impongono doveri tassativi tanto agli organi pubblici quanto ai privati, sia che si tratti di singoli individui sia, particolarmente, che si tratti di società o *Holding* private.

## 11. CENTRALITÀ DEI DOVERI PER LA SOSTENIBILITÀ E NELLA RIVOLUZIONE DELLE IA

L'avvento della crisi planetaria climatica (e non solo) unito all'inarrestabile affermazione delle *Intelligenze Artificiali* (IA), che fa parlare di una **nuova Era** (la quarta) e di **Trans-umanità** sino alla **Post-Umanità**<sup>[39]</sup>, evidenziano ulteriormente l'urgenza di riposizionare i **doveri sociali** al centro dello sviluppo e dell'esistenza stessa di ogni diritto dell'uomo. Non appare, ormai, dubbio che proprio Robotica, Stampa 3D ed IA stiano, progressivamente, rivoluzionando la Terra e la vita sulla Terra; tanto che qualche autore, analizzando i cambiamenti, parla dell'avvento di una 'nuova era'; la quale oggi potrebbe apparire come un'utopia, mentre, invece, è una *verutopia*: la realtà che possiamo tutti costruire insieme e che concerne il **presente che è già futuro**.

In esso dobbiamo fare i conti da un lato con la crisi ambientale irrefrenabile, dall'altro con la progressiva sostituzione dei lavori e delle attività umane

---

<sup>[39]</sup> V., ad esempio, REESE B., *The Fourth Age. Smart robots, Conscious Computers, and the Future of Humanity*, Atria Books, New York 2018; Zoltan I., *La scommessa transumanista, in futurity imagine media*, 2013; MORE M., *The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future*, First Edition. Edited by Max More and Natasha Vita-More, John Wiley & Sons 2013; BOSTROM N., *A History of Transhumanist Thought*, Faculty of Philosophy, Oxford University 2005, al sito: [www.nickbostrom.com](http://www.nickbostrom.com).

da parte delle IA; con la conseguente concentrazione dei ‘Beni’, necessari alla vita ed al progresso, nelle mani di pochi, anzi di pochissimi<sup>[40]</sup>.

Ne consegue la pressante richiesta di passare ad una nuova fase della storia umana: quella della **sostenibilità**. La quale poggia le sue radici sul dovere di tutti di adoperarsi per la sussistenza e realizzazione dei diritti essenziali di ciascuno<sup>[41]</sup>. Infatti ognuno è chiamato ad adoperarsi sia contro l’inquinamento sia per la fruizione dei diritti alla sussistenza ed alla vita di tutti gli altri.

Ciò perché occorrerebbe velocemente abbandonare i combustibili fossili e trovare un diverso tipo di carburante o un modo diverso per alimentare le nostre risorse. Questo non è solo un altro esercizio di riduzione dei costi. È un esercizio esistenziale, il quale esige che non solo governi e Paesi, ma anche aziende e industrie si facciano carico del dovere di cambiare comportamenti e di adoperarsi per condizioni di vita umanamente sostenibili.

In tale direzione non si vede alternativa diversa dal ripensamento della fruizione e dell’utilizzo di beni indispensabili a consentire la vita dell’umanità: i **BENI COMUNI**.

Questi oggi sono in mano ai privati e spesso a speculatori o agli Stati, diversamente dall’antichità quando si riteneva che essi appartenessero a **TUTTI GLI UOMINI** (*Res communes omnium*), anche a prescindere dalla cittadinanza.

Se, come sta profilandosi, vi sarà sempre meno lavoro né (anche per cause disparate, come l’urbanizzazione, la desertificazione, lo sfruttamento ed i guasti dell’ambiente) possibilità di acquisire i beni di sussistenza quotidiana, l’unica soluzione potrà risiedere nell’accesso per tutti ai beni comuni (acqua, alcuni animali, terreni da coltivare, minerali ecc.) e nell’utilizzo di essi per dare a **TUTTI** un reddito sufficiente e decoroso. È, per esempio, assurdo

<sup>[40]</sup> KAPLAN J., *Le persone non servono. Lavoro e ricchezza nell’epoca dell’Intelligenza artificiale*, tr. it., Luiss University Press, Roma 2016, 192; LEE KAI-FU – QIUFAN CHEN, *Ai 2041. Scenari dal futuro dell’intelligenza artificiale*, tr. ANDREA SIGNORELLI Luiss University Press, Roma 2023.

<sup>[41]</sup> Cfr. AA. VARI, *Cultura della sostenibilità per comunità inclusive. Strumenti metodologici per nuove visioni*, [cur. MARIA CASOLA, MASSIMO CLEMENTE, GAIA DALDANISE, ANTONIO FELICE URICCHIO], Aracne, Roma Dic. 2024, pp. 371-386. Con l’intero volume, al sito: <https://www.aracneeditrice.eu/it/publicazioni/cultura-della-sostenibilita-per-comunita-inclusive-gaia-daldanise-maria-casola-massimo-clemente-antonio-felice-uricchio-9791221812435.html>.

che Paesi ricchi di preziosi giacimenti (oggi in particolare le ‘Terre Rare’) assistano allo sfruttamento delle loro risorse da parte di pochi (Stati e/o Multinazionali) mentre le popolazioni vivono di stenti e persino muoiano di fame.

Occorre un nuovo diritto, nuove norme, la riformulazione dei diritti di proprietà e di appartenenza della Terra e delle sue risorse, con il dovere (peraltro già presente nelle religioni e particolarmente nell’Islam) di considerare i beni stessi come strumento del *munus*, incombente su governanti e aziende, di destinare parte dei beni al servizio sociale. Esso, infatti, dovrà poggiare sul **dovere di tutti e specialmente di Stati e aziende di destinare parte dei propri proventi agli altri, consentendo loro l’effettiva fruizione dei diritti umani, a partire da quello basilare costituito dal diritto alla vita.**

Oggi vi sono Paesi ricchi di minerali e terre rare dove gli abitanti vivono in miseria, perché i beni del loro territorio sono in mano allo Stato e, soprattutto, alle multinazionali. Di che diritti si può parlare per loro, se, pur vivendo davanti a molta ricchezza, fanno fatica a sopravvivere? Solo se spostiamo la questione sul piano dei doveri forse si può delineare una soluzione. La quale potrebbe consistere nell’imposizione a tutti i detentori di ricchezza di destinare una congrua percentuale dei beni ricavati dal territorio alla soddisfazione dei bisogni dei componenti di quella comunità. Penso, ad esempio, al Congo orientale: è una delle regioni più ricche di **coltan**<sup>[42]</sup>, fonte di molta ricchezza, i cui proventi però non vanno, se non in parte irrisoria, alla popolazione, la quale, anzi, è oggetto di intollerabile sfruttamento.

Non è che uno dei tanti esempi che si possono fare. Rispetto ai quali mi sembra doveroso domandarsi se abbia senso parlare di diritti umani per gli sfruttati se non li colleghiamo al dovere, che dovrebbe essere imposto agli Stati ed alle altre entità (soprattutto le *Corporations* e le *Holding*), riconoscendo il dovere di ridistribuire agli abitanti i proventi che provengono da fonti la cui appartenenza va rivendicata alla comunità, imponendo, di conseguenza

---

<sup>[42]</sup> Una miscela di columbite e tantalite, molto importante per l’industria tecnologica perché utilizzato per la fabbricazione di dispositivi come cellulari, tablet e computer.

il dovere di redistribuzione, al fine di assicurare ad essa la fruizione dei propri diritti essenziali<sup>[43]</sup>.

In definitiva mi pare che ci si debba consapevolizzare della necessità di riposizionare il capitolo dei **doveri**, tanto dei singoli uomini quanto delle altre entità (compresi gli organi pubblici), al centro di ogni affermazione o pretesa di diritti.

Il tutto avendo sempre presente il dovere prioritario e presupposto necessario per ogni affermazione di diritti: la **PACE**.

Essa è la premessa di ogni diritto umano e ambientale. Dovrebbe partire dal dovere di bloccare la fonte che dà braccio alla guerra, imponendo agli Stati il dovere di **divieto assoluto della costruzione e del commercio di armi e di ogni intervento armato**. Soprattutto occorre, comunque e da subito, partire dall'imposizione del dovere di vietare ed ostacolare ogni azione (come i bombardamenti) che colpiscano i civili e l'ambiente, sotto la scusa di *effetti collaterali*, distruttivi di Città, *habitat* secolari, persone inermi ed inoffensive. Su tale dovere occorre da subito esigere un netto pronunciamento dell'Assemblea dell'ONU, che finora (a dispetto delle ragioni a fondamento della sua Creazione) manca.

## 12. CONCLUSIONE

Riassumendo il fulcro delle riflessioni qui svolte, mi sento di affermare che l'ottica della tutela effettiva delle persone, con il riconoscimento della loro centralità debba essere riposizionata ed assata intorno ai **doveri**; muovendo dai quali appare possibile la convergenza di culture diverse ed appare meglio perseguibile sino a renderla realmente rendere effettiva la salvaguardia dei *diritti essenziali* (o *diritti umani*).

---

<sup>[43]</sup> A dir il vero, in varie forme, nei Paesi Arabi questo già avviene. Ad esempio in alcuni altri paesi produttori di petrolio esiste una distribuzione diretta dei proventi petroliferi alla popolazione sotto forma di dividendi o pagamenti individuali, mentre in Arabia Saudita i proventi del petrolio sono gestiti principalmente dallo Stato e vengono utilizzati per finanziare servizi pubblici, infrastrutture, programmi di sviluppo e, in parte, per il benessere dei cittadini attraverso sussidi e trasferimenti diretti.

Bisognerebbe riscrivere tutte le *Dichiarazioni* concernenti i *diritti umani* e farli convergere in una nuova e vincolante

*Dichiarazione dei doveri essenziali per la salvezza dell'ambiente ed i diritti dei suoi abitanti.*

## BIBLIOGRAFIA

- Casola M., Clemente M., Daldanise G., Uricchio A.F. (a cura di), *Cultura della sostenibilità per comunità inclusive. Strumenti metodologici per nuove visioni*, Collana Ricerca e documentazione | 16, Aracne, Roma, 6 dicembre 2024, ISBN 979-12-218-1243-5.
- Bostrom N., *A History of Transhumanist Thought*, Faculty of Philosophy, Oxford University, 2005. Disponibile su: [www.nickbostrom.com](http://www.nickbostrom.com)
- Breton M., *Storia del diritto romano*, Laterza, Bari, 1987.
- Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, 1981.
- Carta araba dei diritti dell'uomo, adottata il 15 settembre 1994, emendata nel 2004, in vigore dal 15 marzo 2008.
- Carta dei Diritti umani dell'Asia, adottata il 17 maggio 1998, Kwangju.
- Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu.
- Cicero, *De officiis*, III, 11. Disponibile anche su: [https://it.wikipedia.org/wiki/De\\_officiis](https://it.wikipedia.org/wiki/De_officiis)
- Cornettone L., *La lezione stoica per la cittadinanza del mondo*. Disponibile su: [https://www.unive.it/pag/fileadmin/user\\_upload/ateneo/collegio/Cornettone\\_Lorenzo.pdf](https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/collegio/Cornettone_Lorenzo.pdf)
- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 1948.
- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nell'Islam, 19 settembre 1981, UNESCO, Parigi.
- De Martino F., *Storia della Costituzione romana*, vol. IV, Napoli, 1962.
- Desideri P., *Saggi su Plutarco e la sua fortuna*, a cura di A. Casanova, University Press, Firenze, 2012. Disponibile su: [https://www.academia.edu/63122225/Saggi\\_su\\_Plutarco\\_e\\_la\\_sua\\_fortuna](https://www.academia.edu/63122225/Saggi_su_Plutarco_e_la_sua_fortuna)
- Kennedy J. F., *Scritti e discorsi (1958–1963)*, Donzelli Editore, Roma, 2009.
- Kaplan J., *Le persone non servono. Lavoro e ricchezza nell'epoca dell'Intelligenza artificiale*, tr. it., Luiss University Press, Roma, 2016.
- La Convenzione americana sui diritti umani, 1969 (Patto di San José di Costa Rica).
- La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4.XI.1950.
- Lee Kai-Fu – Qiufan Chen, *AI 2041. Scenari dal futuro dell'intelligenza artificiale*, tr. Andrea Signorelli, Luiss University Press, Roma, 2023.
- Leggenda su Diogene, in Plutarcus, *De Alexandri Magni fortuna aut virtute*.
- Lepri M.F., *Saggi sulla terminologia e sulla nozione del patrimonio in diritto romano*. II: «*Munera patrimonii*», Firenze, 1950.

- Lobrano G., *Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere*, Torino, 1996; *Diritto pubblico romano e costituzionalismi moderni*, Sassari, 2a rist., 1994.
- Mazzini G., *I doveri dell'uomo*, 1860. Disponibile su: <https://liberliber.it/autori/autori-m/giuseppe-mazzini/doveri-delluomo/>
- Mondolfo R., *Il pensiero antico*, La Nuova Italia, Firenze, 1967.
- More M., *The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future*, a cura di Max More e Natasha Vita-More, John Wiley & Sons, 2013.
- Nussbaum M., *Kant and Stoic Cosmopolitanism*, *The Journal of Political Philosophy*, 5 (1997), n. 1, p. 6.
- Östreich G., *Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriß*, Duncker & Humblot, Berlin 1978; trad. it. *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, a cura di Gozzi G., Laterza, Roma-Bari, 2001.
- Pacini A., *L'islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, in *Fondazione Giovanni Agnelli – Dossier Mondo Islamico*, Torino, 1998. Disponibile su: [https://rivista.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/6964\\_5-2021.pdf](https://rivista.camminodiritto.it/public/pdfarticoli/6964_5-2021.pdf)
- Plutarcus, *De Alexandri Magni fortuna aut virtute*.
- Porcelli S., *Diritto cinese e tradizione romanistica. Terminologia e sistema*, BIDR 110/2016, pp. 253 ss.
- Reale G., *Storia della Filosofia antica*, vol. 3, Vita e Pensiero, Milano, 1996.
- Reese B., *The Fourth Age. Smart Robots, Conscious Computers, and the Future of Humanity*, Atria Books, New York, 2018.
- Tafaro S., *La interpretatio ai verba quanti ea res est nella giurisprudenza romana. L'analisi di Ulpiano*, Bari, 1980.
- Tafaro S., *Per la democrazia*, in *Diritto&Storia* n. 18, 2021.
- Tafaro S., *Per la democrazia*, in *La sostenibile leggerezza dell'umano*, Bari, 2022, pp. 349–358.
- Tafaro S., *Diritto nei mutamenti dell'oggi*, in *Annali del Dipartimento Jonico*, XII, 2024, pp. 428–477.
- Tafaro S., *Diritti essenziali oggi. Riconfigurazione e priorità*, in *Journal of Modern Science*, Tom 1/36/2018, pp. 67–91.
- Tafaro S., *Essential rights today. Reconfiguration and priorities*, *Journal of Modern Science*, 2018; 36(1): 67–91. doi:10.13166/jms/90175.
- Tafaro S., *Priorità dell'uomo e dell'ambiente. I diritti precivici*, in *Diritti umani e ambiente – VI Corso Brasiliano interdisciplinare in Diritti Umani*, Fortaleza, 2017, ISBN 978-85-420-1083-1, pp. 141–176.
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), art. 191, 26.10.2012.
- Zhan Maohua, *Zhongguo Fazhi Shi*, Beijing, 2010.
- Zhang Jinfan, *Zhongguo Fazhi Shi*, Beijing, 1998.
- Zingarelli A., *L'islamismo ed il personalismo*, in *Annali del dipartimento Jonico*, VIII, Taranto 2014, p. 42.